

**GRUPPI CONSILIARI**

CENTRO DESTRA CIVICO **ARGENTA RINNOVAMENTO**
 COMUNE DI PORTOMAGGIORE COMUNE DI ARGENTA
 UNIONE DEI COMUNI "VALLI E DELIZIE" – ARGENTA OSTELLATO PORTOMAGGIORE

Portomaggiore, lì 18/07/2023

Spett.le

Regione Emilia-Romagna
 Area Valutazione impatto ambientale
 e autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

E p.c.

ARPAE
 Sede di Ferrara
aoofe@cert.arpa.emr.it

OSSERVAZIONE UFFICIALE

OGGETTO: presentazione testo di osservazione all'istanza di VIA su impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione in località Portoverrara – Portomaggiore (FE) presentata da Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l.

Rif. – Protocollo di attivazione Nr. PG.2022.1220215 del 12/12/2022
 Procedimento di Autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
 Riferimenti BURERT: nr.164 del 21/06/2023

I sottoscritti:

- **BARICORDI ALEX**
 Consigliere dell'Unione dei Comuni "Valli e Delizie" Argenta-Ostellato-Portomaggiore (FE)
 Capogruppo del Gruppo Consiliare "Centro Destra Civico"
- **CAVEDAGNA ELISA**
 Consigliere Comunale del Comune di Portomaggiore (FE)
 Capogruppo del Gruppo Consiliare "Centro Destra Civico"
- **AZZALLI GABRIELLA**
 Consigliere Comunale del Comune di Argenta (FE)
 Capogruppo del Gruppo Consiliare "Argenta Rinnovamento"

ai sensi del D.Lgs. 152/06 presentano il seguente testo di osservazione inerente all'oggetto:

Premesso

- che la società Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l. con sede nel Comune di Crevalcore (BO) ha presentato istanza di avvio del procedimento unico di VIA per la realizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione localizzato in Via Portoni Bandissolo in località Portoverrara – Portomaggiore (FE) con riqualificazione di corte colonica denominata “Fienil Nuovo”;
- che l’obiettivo prefissato dal proponente consiste nel realizzare uno stabilimento capace di produrre fertilizzanti per uso agricolo mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 ton/anno;
- che il progetto prevede, in sintesi, la presenza di opificio per attività di ricevimento materia prime e trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, e sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito;
- che il progetto è stato sottoposto a procedimento di Autorizzazione unica di Valutazione Ambientale (VIA) con pubblicazione su BURERT nr.164 del 21/06/2023.

Preso atto

- che all’interno del documento denominato “Studio di Impatto Ambientale” presentato dal proponente si individua Portomaggiore quale località strategica per l’insediamento dell’attività in questione nell’interesse collettivo;
- che l’ambito territoriale individuato dal progetto è riconducibile prioritariamente nella provincia di Ferrara per estendersi anche su Bologna e Ravenna;
- che l’attività si svolgerà utilizzando i fanghi provenienti da depuratori comunali che trattano acque reflue urbane e da industrie agroalimentari, indicando tra gli obiettivi da perseguire il recupero dei rifiuti e il conseguente riutilizzo degli stessi nel rispetto dell’ambiente;
- che il progetto presentato dal proponente adduce che le lavorazioni avranno luogo in ambiente totalmente confinato, con idoneo impianto di aspirazione e trattamento aria, nonché l’utilizzo di attrezzatura a bassa emissione sonora con locali opportunamente isolati per l’abbattimento dei rumori;
- della documentazione depositata dal proponente, delle richieste di verifica di completezza della documentazione presentate dagli enti competenti e le relative risposte del proponente.


Si OSSERVA quanto segue

- a pag. 8 di 166 del documento “Studio di Impatto Ambientale” l’area in questione viene definita agreste, fuori dal nucleo abitato principale, in area scarsamente popolata.

SI OSSERVA che tale affermazione risulta non corrispondente al vero in quanto sono numerose le abitazioni civili ed edifici con attività entro i 1.000 metri, con potenzialità di percepire fortemente le problematiche acustiche, olfattive e di altra natura generate dall’impianto. Inoltre vi sono paesi abitati nelle immediate vicinanze (Portoverrara, Portomaggiore, Bando, ecc.) che risentirebbero delle criticità generate dall’impianto, anche solo dal punto di vista dell’incremento del traffico veicolare e dell’inquinamento. SI OSSERVA altresì che a pag. 12 di 166 del sopra citato documento, nella sezione 2.3 “Recettori ubicati nelle vicinanze” viene individuato quale recettore R1 l’edificio abitato più vicino all’insediamento. Tale recettore R1 viene descritto nella tabella a pag. 14 di 166 quale nucleo abitativo distante 100 metri dall’impianto. Tale affermazione risulta non corrispondente al vero in quanto, nella migliore delle ipotesi di calcolo della distanza, si trova a meno di 90 metri dalla struttura più lontana del polo impiantistico, mentre risulta più verosimile e realistico individuare il reale calcolo della distanza in meno di 30 metri dall’area in questione, per ovvie ragioni di cautela, prudenza e oggettivo giudizio di merito.



Distanza prudenziale oggettiva [<30 mt.]



Distanza dalla struttura più lontana [<90 mt.]

Tale rilevazione presuppone ipotetici errori di calcolo da parte del proponente delle distanze di tutti i recettori individuati nelle vicinanze dell'area interessata all'impianto (potenzialmente, 26 recettori). Pertanto si invita a rivedere l'intera progettazione indicando correttamente calcoli/distanze e i relativi metodi di ottenimento.

La progettazione dell'impianto prevede l'utilizzo, lavorazione e deposito di sostanze chimiche, nonché trattamenti tipici delle attività industriali, che qualificano il progetto di impianto nelle c.d. industrie insalubri di prima classe. Tale classificazione necessita di una valutazione complessiva approfondita, dettagliata e minuziosa nell'esclusivo interesse della salute pubblica e della tutela ambientale. Tale valutazione pare non emergere in modo significativo all'interno della documentazione messa a disposizione dal proponente, bensì figura una trascuratezza di dettaglio, esposta in maniera sintetica e sommaria.

- a pag. 9 di 166 del documento "Studio di Impatto Ambientale" si giustifica la presentazione dell'istanza di VIA con la presenza in precedenza di un procedimento autorizzativo di insediamento impianto fanghi *"che di fatto lo indica come area ideale per impiantare l'attività in oggetto"*
SI OSSERVA che il precedente procedimento autorizzativo di insediamento impianto fanghi non giustifica in alcun modo l'area individuata quale zona ideale per impiantare l'attività in questione. Anzi, le numerose e ripetute sollecitazioni pervenute dai portatori d'interesse sul territorio testimoniano le difficoltà di questa area ad ospitare tale attività.
- a pag. 12 di 166 e seguenti del documento "Studio di Impatto Ambientale" sono riportate le distanze dei recettori dai nuclei abitativi entro i 1.000 metri
SI OSSERVA che risulta necessario tenere in considerazione anche i nuclei abitativi oltre i 1.000 metri. Tutte le attività presenti sono potenziali soggetti passivi delle eventuali criticità generate dall'impianto.
- a pag. 17 di 166 e seguenti del documento "Studio di Impatto Ambientale" sono riportati gli strumenti di programmazione e gestione del territorio, tra i quali si evidenzia:
 - il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica siti contaminati 2022-2027 (PRRB) che prevede, tra gli altri, gli obiettivi di riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi e sviluppo delle filiere di recupero (green economy), affermando che la transizione ecologica dovrà assumere un carattere di piena trasversalità in tutte le politiche settoriali regionali, con un approccio organico verso tutta la futura attività di normazione, pianificazione e programmazione.
SI OSSERVA che gli obiettivi di riduzione dei rifiuti speciali non debbono avvenire a discapito della salute dei cittadini e della salvaguardia dell'ambiente, e che le filiere di recupero devono tenere in considerazione pienamente la trasversalità di tutte le azioni, ivi comprese le conseguenze dirette e indirette dell'insediamento di impianti di lavorazione fanghi come quello in questione.
 - il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) che persegue gli obiettivi di conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane, di garantire la qualità dell'ambiente, naturale e antropizzato e la sua fruizione collettiva, di assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali, di individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesaggistici e ambientali.
SI OSSERVA che l'area oggetto di futuro insediamento si trova vicinissima ad una porzione del territorio provinciale tutelata dalla presenza di caratteri ambientali generali e specifici, con particolare attenzione per bacini e corsi d'acqua naturali. Inoltre l'insediamento dell'impianto non consentirebbe di conservare i complessi rapporti tra popolazione insediata, attività umane e conformazione territoriale all'interno della vicenda storica del territorio. Tale progetto di impianto risulta estraneo alla vicenda storica del territorio e le popolazioni che lo abitano hanno già espresso considerazioni negative a partire dal precedente procedimento autorizzativo di screening, maggiormente confermate in questa sede e nitidamente testimoniate dalle azioni collettive organizzate in loco dai portatori di interessi e dalle numerose adesioni di semplici cittadini alla esibizione di contrarietà alla proposta di impianto.
 - il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA) della provincia di Ferrara evidenzia il Comune di Portomaggiore all'interno della zona A, ossia un territorio dove vi è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme delle pressioni di inquinamento dell'aria.

SI OSSERVA che la presenza di un nuovo impianto avente le caratteristiche citate nelle relazioni della società proponente determinerà un innalzamento delle pressioni di inquinamento dell'aria, non solo per la presenza stessa dell'impianto ma anche per il maggior afflusso in entrata e uscita dal territorio di mezzi pesanti per il trasporto del materiale, con effetti negativi sulla qualità dell'aria e della vita delle comunità locali, oltre ad incidere negativamente sulla struttura stradale locale.

SI OSSERVA altresì che nel documento denominato "Sintesi non tecnica Rapporto ambientale di VAS", punto 3.6 a pagina 25 di 29, così come in altri documenti depositati (Studio di Impatto Ambientale – pag. 149 di 166), il proponente ipotizza e prevede che il percorso di viabilità di accesso all'impianto escluda l'abitato di Portomaggiore e si concentri, in ingresso e in uscita, tramite l'utilizzo di Via Bonacciola, Via Rangona, Via Argine Marino e SS16-Adriatica, con passaggio nei centri abitati di Bando e Argenta. Si manifestano le fondate perplessità sull'utilizzo di tale assetto viario, fortemente inadeguato già adesso a sopportare i carichi e i flussi che attualmente sollecitano i tratti di viabilità presi in considerazione. Si esprime anche osservazione riguardo ai flussi di traffico da contesti extraregionali per il trasporto in entrata/uscita di materiale/merci non menzionato nei documenti depositati.

Altresì si giudica incompleta (o comunque non chiara) la tabella riportante il traffico/anno e il traffico/ora indotto dall'impianto:

| Tab. 3.6 – Incremento del traffico dovuto al progetto | | | | |
|---|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Periodo considerato | Periodo A | Periodo B | Periodo A | Periodo B |
| | mezzi/anno (n.) | | mezzi/ora (n.) | |
| INGRESSO | 2.282 | 318 | | |
| Fanghi | 1.755 | 245 | 1,25 | 0,40 |
| Additivi (calce, carbinato, ecc) | 527 | 73 | 0,38 | 0,12 |
| USCITA | | | | |
| Fertilizzante | 2.600 | 0 | 1,86 | 0 |
| TRAFFICO COMPLESSIVO | 4.882 | 318 | 3,49 | 0,52 |

Risulta incomprensibile se i mezzi pesanti dichiarati in ingresso per fanghi/additivi siano gli stessi che poi vengono dichiarati in uscita come fertilizzante.

Nel caso l'ipotesi di cui sopra sia affermativa, si necessita quanto meno di un approfondimento organizzativo/logistico sull'utilizzo degli stessi mezzi.

Nel caso l'ipotesi non sia confermata, e quindi si tratta di utilizzo di mezzi pesanti diversi in ingresso e in uscita, i numeri riportati in tabella devono essere quanto meno raddoppiati e ulteriormente illustrati, con un significativo e ulteriore incremento del traffico pesante veicolare sul territorio e, di conseguenza, in ambito extraurbano.

Anche lo scenario che vede l'attraversamento degli abitati di Bando e Argenta necessita di maggiori garanzie in termini di sostenibilità del traffico complessivo e di impatto odorigeno.

Per ultimo, gli interventi di consolidamento della viabilità individuati dalla società (realizzazione nr.2 piazzole e adeguamento intersezione) si ritengono fortemente insufficienti a mitigare i dannosi impatti complessivi dell'impianto sul territorio. Si consiglia di individuare e analizzare ulteriori itinerari alternativi rispetto a quelli identificati dal progetto e/o soluzioni alternative (rifacimento/allargamento strade, costruzione di nuove opere viarie che impediscano l'attraversamento dei centri abitati agevolando così il flusso veicolare e tutelando la qualità di vita delle popolazioni residenti).

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Ferrara rileva la zona di interesse del futuro impianto vicinissima agli ambiti di tutela e zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale, nonché inserito in matrici ambientali di particolare rilievo tra rete idrografica, elementi naturali di interesse e caratteristiche storico-morfologiche. Inoltre emerge la particolare contiguità con i siti di Rete Natura 2000 "Valle del Mezzano" e "Po di Primaro e Bacini di Traghetto", e con la Rete Ecologica Provinciale – Corridoio ecologico primario. Si rileva altresì la presenza di una rete ad altissima tensione che attraversa l'area.

SI OSSERVA l'assoluta necessità di preservare le zone ambientali tutelate, in particolare da nuovi e potenziali rischi di danno ambientale.

SI OSSERVA altresì che nel documento denominato “Sintesi non tecnica Rapporto ambientale di VAS”, a pagina 18 di 29, il proponente definisce sensibili le distanze con i siti della Rete Natura 2000 e dichiara di aver sviluppato una analisi di carattere generale secondo i criteri della pre-valutazione d’incidenza relativa al progetto in esame. Si ritiene insufficiente l’analisi presentata e si raccomanda una accurata analisi specifica, dettagliata e puntuale con relative incidenze sugli ambiti tutelati di interesse ambientale, utilizzando criteri valutativi scientifici e comprovati.

- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) della provincia di Ferrara evidenzia che il sito di interesse dell’impianto in questione si trova nella prossimità di aree individuate come non idonee alla localizzazione di impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti (pag. 54 di 166)

SI OSSERVA di tenere in considerazione che l’area in questione si trova nelle immediate vicinanze delle zone non idonee ad ospitare impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

- il Piano Urbanistico Generale (PUG) dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie che pone tra i principali obiettivi relativi al programma di sviluppo del territorio il potenziamento delle aziende agricole mediante promozione e adozione di tecnologie innovative e loro gestione in modo sostenibile, e lo sviluppo economico delle aree rurali. Il PUG evidenzia l’estrema vicinanza a corsi d’acqua da qualificare paesaggisticamente ed ecologicamente.

SI OSSERVA la dubbia utilità dell’impianto all’attuazione del PUG in quanto è chiaramente in contrasto con lo sviluppo di azioni volte alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente in un contesto di rispetto della valorizzazione ambientale del territorio e non si può configurare quale occasione di ricostruzione di una risorsa del territorio funzionale alle aziende agricole locali (da una analisi del progetto l’impianto pare configurarsi maggiormente quale attività produttiva industriale). Inoltre l’edificio attualmente presente è privo di interesse storico (recente edificazione) e pertanto l’intervento ammesso per il riuso deve essere finalizzato verso usi che non ne trasformino la tipologia originaria (come invece è previsto nel progetto della società proponente).

- a pag. 75 di 166, nella sezione “Inquadramento progettuale” viene riportata la seguente frase *“Condizione indispensabile per lo svolgimento dell’attività risulta comunque essere la disponibilità di fanghi di depurazione di adeguate caratteristiche qualitative, non sempre disponibili in loco e che quindi possono anche provenire da impianti situati a distanza dall’area di trattamento e produzione del fertilizzante. Per la sua collocazione, l’impianto risulterà sostanzialmente equidistante e baricentrico rispetto all’area agricola presa in esame comprendendo, in un raggio di poche decine di chilometri di distanza da esso, ampie porzioni delle province di Ferrara, Bologna e Ravenna.”*

SI OSSERVA la carenza di informazioni sulla disponibilità e reperimento del prodotto in entrata, che qualifica il progetto in una dimensione geografica di trattamento fanghi ben maggiore di quanto dichiarato, con tutti i rischi annessi e connessi. Inoltre la già dichiarata potenziale indisponibilità di fanghi di depurazione di adeguate caratteristiche qualitative in loco dovrebbe, di per sé, far ripensare l’opportunità di impiantare tale attività nel luogo prescelto.


- a pag. 80 di 166 viene riportata la seguente frase *“Si cercherà quindi di privilegiare impianti che operino in ambiti nei quali sia stata operata una separazione, a livello di linee fognarie, tra i comparti produttivi e quelli civili e residenziali, e che trattino perciò solo quest’ultima tipologia di reflui. In ogni caso, si farà comunque riferimento ad impianti sui quali non si abbia un conferimento significativo di reflui provenienti da comparti produttivi, per limitare gli effetti negativi sulla qualità complessiva dei fertilizzanti prodotti che tale provenienza può comportare. Al di là dei controlli che verranno operati sulle singole provenienze, un’adeguata garanzia sulla qualità dei materiali deriverà dal fatto che verrà operata un’accurata selezione dei conferitori, limitandone il numero esclusivamente a poche realtà con le quali sia possibile stabilire un adeguato rapporto fiduciario.*

SI OSSERVA che la scelta di privilegiare impianti che optino per l’attività di separazione dei reflui sopra citata non è garanzia di utilizzo esclusivo di fanghi “buoni”. Inoltre si dichiarano già i potenziali effetti negativi sulla qualità complessiva dei fertilizzanti prodotti nel caso in cui il conferimento sia effettuato da impianti con reflui provenienti da comparti produttivi (che non vengono comunque eliminati dalle forniture).

Altresì viene riportata una modalità di selezione dei conferitori con la possibilità di creazione di un “adeguato rapporto fiduciario” sul quale si esprimono forti dubbi e perplessità.

Valutata

- la composizione e le caratteristiche pedologiche dei terreni del territorio ferrarese, classificati in Zona Vulnerabile da Nitrati, già saturi da spandimenti provenienti da allevamenti e impianti biogas;



 **ZONE VULNERABILI DA NITRATI** secondo le relative disposizioni nazionali e regionali

- la necessità per l'impianto di realizzo di opere di adeguamento infrastrutturale stradale, ivi compresa la viabilità provinciale e alcuni manufatti interferenti con la rete idraulica consortile, così come previsto da progetto della società proponente;
- l'attività intrinseca dell'impianto in questione, ricadente tra quelle a potenziale rischio osmogeno;
- la necessità di verificare l'effettiva ed equa ripartizione dei carichi ambientali nel contesto geografico locale, tenendo in considerazione l'effettivo fabbisogno sulla base dei dati disponibili, la possibilità di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente il consumo di suolo.

Si ritiene inoltre

- che il progetto della società proponente sia gravemente incompleto, in particolare nella valutazione degli **IMPATTI CUMULATIVI**, ossia di una valutazione degli effetti potenziali e sinergici tra interventi, opere e infrastrutture localizzate sul territorio, oltre ad effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate in tutta un'area o regione, anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi;
- che la legislazione attualmente in vigore preveda l'inclusione di una analisi completa ed esaustiva degli effetti cumulativi sull'ambiente che tale progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri progetti;
- che il progetto sia carente rispetto all'identificazione dei possibili impatti ambientali cumulativi con riferimento agli aspetti ambientali ritenuti pertinenti al progetto, alla caratterizzazione e alle criticità dell'area in questione; mancano descrizione e stima degli impatti cumulativi per i quali risulta opportuno utilizzare indicatori scelti in base alla scala di analisi, alla loro rappresentatività rispetto alle procedure in esame; mancano indicatori qualitativi, sui quali risulta necessario avvalersi di criteri precauzionali al fine di non inficiare gli esiti della valutazione finale; mancano stime di tipo qualitativo, sulle quali deve essere utilizzata una metodologia ripercorribile ed adeguatamente descritta con riferimento anche ai criteri impiegati; manca altresì l'attribuzione del livello di significatività degli impatti, che deve essere sempre motivato.

Si ritiene altresì sottolineare

- che il territorio è già provvisto di analogo impianto sito nel Comune di Ostellato, nel 2019 oggetto di sospensione dell'attività a causa di esalazioni maleodoranti percepibili a diversi chilometri di distanza ed emissione di sostanze irritanti provocanti malessere al personale ivi presente con conseguenti accessi al Pronto Soccorso. L'impianto di Ostellato è stato oggetto di provvedimenti cautelari/restrittivi da parte del Sindaco di Ostellato e di Arpae, con relativa verifica dell'idoneità dei fanghi conferiti, con l'attivazione di misure volte a correggere la fuga delle esalazioni maleodoranti e misure volte alla tutela della salute pubblica e dei lavoratori.

Risulta doveroso constatare e portare all'attenzione degli organi competenti

- che la Regione Lombardia riscontra da anni gravose difficoltà di gestione dei terreni in tema di "fanghi da depurazione", tanto da pubblicare numerosi atti amministrativi inerenti il divieto di spandimento
- che a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Decreto nr.15709 del 03/11/2022 della Regione Lombardia (identificativo Atto nr.6435 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi) indica l'elenco dei comuni lombardi idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi da depurazione per la campagna 2022/2023, il quale evidenzia una situazione di fatto complessa e pericolosa;
- che le infografiche messe a disposizione dal sopra citato Decreto rilevano una situazione drammatica in continua evoluzione negativa che si ritiene di riportare di seguito:

Decreto nr.15709 del 03/11/2022 della Regione Lombardia
ALLEGATO 1 – pag.3




Figura 1. Carico di azoto da effluenti di allevamento al campo (kg/ha/anno) su base comunale (SIARL ottobre 2022).

Decreto nr.15709 del 03/11/2022 della Regione Lombardia
ALLEGATO 1 – pag.4




Figura 2. Idoneità dei comuni all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (2022).

Ricordando

- il principio comunitario di precauzione in ragione di ragionevoli rischi per la salute pubblica, la salvaguardia dei terreni agricoli, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la difesa della qualità della vita delle popolazioni residenti;
- che la società proponente aveva già depositato un progetto oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) nel 2018, la cui istruttoria si è conclusa con provvedimento volto a rinviare l'approvazione del progetto ad ulteriore procedura di VIA. Il progetto oggi presentato, nonostante le "migliorie" apportate dalla società proponente, non assicura in alcun modo la trascurabilità dell'impatto dell'impianto nella zona di insediamento.

Menzionando

- **la serie di eventi alluvionali e geologici accaduti nel mese di Maggio 2023 principalmente nei territori dell'Emilia-Romagna, coinvolgendo anche la Provincia di Ferrara, dove si è registrato lo straripamento e la tracimazione di oltre 20 corsi d'acqua e il verificarsi di oltre 250 tra frane e dissesti, ottenendo dal Governo lo stato di emergenza per calamità naturali;**
- **i numerosi (e ad oggi ancora incalcolabili) danni alle infrastrutture, all'ambiente e alla fauna, oltre alla perdita di 17 vite umane e alla conseguenza di oltre 20.000 sfollati nei territori interessati;**
- **l'intensificazione di eventi climatici dalle gravi conseguenze e l'effettiva certezza che tali fenomeni interessano anche il territorio ferrarese.**

Si raccomanda

- **l'assoluta e prioritaria presentazione di analisi specifica e dettagliata (oggi assente nel progetto) sulle eventuali conseguenze di un evento atmosferico e catastrofico di tipo alluvionale parametrato alla pericolosità del progetto di impianto in questione, valutando:**
 - **la potenziale e massima pericolosità in relazione ai danni per l'uomo e per l'ambiente dovuti alla dispersione del materiale stoccato e immagazzinato all'interno dell'impianto;**
 - **il verificarsi simultaneamente di 2 o più eventi calamitosi e sulle relative conseguenze;**
 - **il rilascio di sostanze pericolose e le conseguenze dirette/indirette sulla popolazione residente nelle zone immediatamente adiacenti e circostanti, tenendo in debita considerazione anche il possibile ritardo delle operazioni di emergenza e/o l'impossibilità di contenimento preventivo dei composti nocivi/dannosi per la vita dell'uomo, degli animali e degli ecosistemi ambientali limitrofi.**
- **la redazione di uno specifico schema delle procedure per la valutazione dell'impatto di possibili inondazioni sull'impianto, valutando i singoli scenari di riferimenti e il calcolo degli indici di rischio, così come l'identificazione delle apparecchiature maggiormente vulnerabili alle inondazioni, le modalità di impatto, i possibili danni strutturali e le relative conseguenze;**
- **la stesura di un modello a carattere scientifico che possa stimare le probabilità e le potenzialità di danni generali e specifici, fornendo una metodologia di analisi certa in relazione ai rischi complessivi.**

Si ritiene inoltre

- **che il progetto non sia in linea con la Direttiva 2011/92/UE in quanto sprovvisto delle considerazioni di vulnerabilità del progetto a futuri cambiamenti climatici e alla sua capacità di adattarsi agli impatti da essi generati (come, ad esempio, gli eventi alluvionali);**
- **che la società proponente debba necessariamente integrare il progetto con analisi e scenari specifici circa la valutazione dei rischi inerenti al grado di adattabilità dell'impianto ai possibili cambiamenti climatici nel corso di tutto il suo ciclo di vita.**

Considerato

- **che l'intero territorio comunale di Portomaggiore (FE) è interessato dalla coltivazione di IG (Indicazione Geografiche – DOP/IGP/STG) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pera dell'Emilia Romagna IGP, la Pesca e Nettarina di Romagna IGP, l'Asparago Verde di Altedo IGP e il vino Emilia IGP;**
- **che le IG sono segni distintivi di qualità territoriale che trovano attuazione legislativa attraverso un modello *sui generis* ai sensi del Regolamento CEE 2081/1992, modificato dai regolamenti 510/2006 e 1151/2012;**
- **che le IG rivestono un ruolo fondamentale quali beni pubblici dell'agroalimentare perseguendo importanti obiettivi, tra i quali: la protezione della biodiversità, la difesa del suolo, la protezione dei produttori con caratteristiche ad elevato valore aggiunto, la promozione delle zone rurali, l'aumento della sostenibilità delle filiere, la tutela del paesaggio e dell'ambiente, l'incremento occupazionale, ecc.**

- che in un contesto economico le IG assumono un interesse particolare grazie alla specificità della funzione di produzione agricola congiunta che, insieme alla produzione di alimenti, ha effetti positivi sul territorio, sulle risorse naturali dell'area di produzione, sui soggetti delle filiere, con ricadute socio-economiche interessando anche la valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità locali;
- che le considerazioni sopra esposte valgono altresì per le produzioni biologiche, anch'esse coltivate e certificate all'interno del territorio portuense;
- che l'installazione dell'impianto di lavorazione fanghi sarebbe un sicuro deterrente e un certo disincentivo agli investimenti in produzioni di eccellenza, quali IG e BIO, nonché un indiscutibile fattore di disinvestimento per le produzioni già in essere.

Considerato altresì

- che AUSL Ferrara – U.O. Igiene Pubblica classificava l'attività in esame come industria insalubre di prima classe, lettera B, n.100 “Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento” (come da nota acquisita da Arpae con prot. PGFE/2019/51038 del 29/3/2019);
- che le industrie insalubri di prima classe comprendono le attività che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (condizione tale che dovrebbe, già di per sé, far decadere l'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale).

Si rilevano i seguenti aspetti critici

- estrema vicinanza a zona tutelata per caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua
- estrema vicinanza a zona tutelata per carattere paesaggistico e ambientale
- estrema vicinanza a zone di alto pregio quali il Parco del Delta del Po e ZPS, con potenziali ripercussioni negative sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati (clima, habitat/ecosistemi, fauna, flora, paesaggio, ecc.)
- rischi sulla conservazione della biodiversità
- estrema vicinanza a nuclei abitativi che vedrebbero persa definitivamente la propria qualità di vita, nonché una effettiva perdita di valore del patrimonio immobiliare
- estrema vicinanza da centri densamente popolati con conseguente impatto sulla qualità della vita della popolazione residente e delle attività che vi operano
- presenza di elettrodotto – presenza di rete ad altissima tensione
- l'area individuata è oggettivamente inserita in un contesto sfavorevole per dotazione di infrastrutture viarie, con scarsa accessibilità ed evidenti carenze di riqualificazione delle strade principali di accesso (Via Rangona, Via Argine Marino, Via Bonacciola)
- oggettivo e sostanziale incremento del traffico veicolare con mezzi pesanti, già messo sotto pressione da altre attività insediate sul territorio (società di bioenergia, attività di raccolta e trasporto dei pomodori, ecc.)
- elevati rischi in funzione dell'uso di risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento, disturbi arrecati alle zone circostanti, rischio di incidenti di diversa natura (compreso il danno ambientale)
- mancanza di valutazione degli impatti cumulativi
- alta pericolosità dei fanghi di depurazione che hanno determinato il divieto di spandimento in decine di comuni della Regione Lombardia con opportuni provvedimenti amministrativi ripetuti negli anni
- relazione non chiara sulla reperibilità del prodotto in entrata
- relazione non chiara sul “rapporto fiduciario” con i fornitori
- presenza di analogo impianto nel Comune di Ostellato che in passato ha registrato problematiche importanti per la salute di cittadini e lavoratori
- assenza di valutazioni sull'adattabilità e sui rischi dell'impianto ai cambiamenti climatici (esempio: eventi alluvionali)

Si richiede pertanto

- che siano approfonditi gli aspetti chimici e chimico-fisici dei fanghi e del gesso di defecazione, suggerendo di presentare dati, analisi e prove scientifiche certe ed esaustive sull'utilizzo del prodotto e sulle sue implicazioni e conseguenze, tenendo in considerazione in particolare le esperienze nelle zone in cui sono già attivi impianti di questo genere (come, ad esempio, la Regione Lombardia). Altresì si suggerisce una analisi degli effetti nel medio/lungo periodo sui terreni e sull'indice di fertilità degli stessi;
- che sia tenuta maggiormente in considerazione la presenza di abitazioni civili ed edifici con attività entro i 1.000 metri dall'impianto, con particolare riferimento ai residenti nelle immediate vicinanze, che dovrebbero essere catalogate come “principali recettori sensibili” visto il rischio reale e dichiarato di eventuali problemi acustici ed odorifici, oltre alla pericolosità che comporta l'installazione di un impianto classificato come industria insalubre di prima classe;

- che sia tenuta maggiormente in considerazione la presenza di abitati oltre i 1.000 metri in relazione alla qualità della vita;
- che sia effettuato un approfondimento serio sulla tutela e qualità del paesaggio, avente caratteristiche e peculiarità distintive e fortemente apprezzate dal c.d. "turismo lento", testimoniato dalla presenza di numerose attività ricettive, insediate nelle immediate vicinanze del sito in questione, che vivono della bellezza del territorio e delle sue tipicità. Eventuali insediamenti atipici ed inconsueti per la storia del territorio, uniti alla particolarità dell'attività prevista e all'impatto ambientale, possono alterare l'attuale equilibrio e danneggiare le attività turistiche e ricettive presenti.

Si ricorda che nel precedente Progetto Preliminare presentato dalla società proponente nel 2018, nella sezione "1.generalità – 1.7analisi paesaggistica" si definisce la zona di ubicazione attraverso le seguenti frasi:

- *"La banalizzazione del paesaggio, dato dalla povertà delle diversità e dall'eccessiva antropizzazione, rendono il sito oggetto idoneo all'insediamento proposto"*
- *"Il paesaggio del contesto si presenta fortemente antropizzato, senza alcun tipo di elemento naturale o antropico di pregio o eccellenza, riconducibile alla presenza di piante monumentali, coltivazioni di rilevanza naturalistica, sistemi insediativi storico-culturali, particolari qualità sceniche o panoramiche che possano caratterizzare o creare relazioni strutturali a formazione della tipicità identificativa del territorio"*

Il testo del nuovo progetto non riporta nessuna di tali espressioni e risulta quanto meno inconsueto tale mutamento di valutazione così repentino;

- che sia effettuato un approfondimento completo ed esaustivo sull'impatto ambientale nella sua interezza;
- che sia effettuato un approfondimento degli impatti dei cambiamenti climatici (esempio: eventi alluvionali) sul ciclo di vita dell'impianto e sulla sua capacità di minimizzare/ridurre/annullare i rischi annessi e connessi;
- che sia effettuato un approfondimento completo ed esaustivo sull'impatto dell'impianto in funzione del sistema viario stradale, individuando e analizzando ulteriori itinerari alternativi rispetto a quelli identificati dal progetto e/o soluzioni alternative (rifacimento/allargamento strade, costruzione di nuove opere viarie che impediscano l'attraversamento dei centri abitati agevolando così il flusso veicolare e tutelando la qualità di vita delle popolazioni residenti);
- che sia effettuato un approfondimento completo ed esaustivo sulla natura del prodotto in entrata e sulla natura dei "rapporti fiduciari" con i fornitori.

CONCLUSIONI


Nel contesto economico, sociale e culturale nel quale viviamo, e in osservanza delle normative nazionali ed internazionali, risulta di fondamentale importanza perseguire l'obiettivo principale di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire alla coordinata integrazione dell'attività umana all'interno del contesto ambientale e urbano, nonché una adeguata tutela della salute pubblica e della qualità della vita al fine di promuovere uno sviluppo concretamente sostenibile mediante processi decisionali partecipati e coerenti.

Si ritiene pertanto che il progetto in discussione presenti diverse e oggettive criticità, prima fra tutte quella di carattere ambientale, nonché un evidente impatto a caratteristiche dirette, indirette, irreversibili e cumulative sul territorio nella sua interezza.


Si ringrazia per l'attenzione.

Cordialmente.


ALEX BARICORDI
Capogruppo Consiliare
Centro Destra Civico
Unione dei Comuni Valli e Delizie



ELISA CAVEDAGNA
Capogruppo Consiliare
Centro Destra Civico
Comune di Portomaggiore



GABRIELLA AZZALLI
Capogruppo Consiliare
Argenta Rinnovamento
Comune di Argenta



[SEGUE APPENDICE ALLA OSSERVAZIONE] ➔

APPENDICE ALLA OSSERVAZIONE

A carattere meramente informativo e quali utili riferimenti a completamento di quanto sopra esposto, si ritiene doveroso citare alcuni elementi giuridici inerenti all'ampio tema dei "fanghi":

- **Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^a 06/06/2017 (Ud. 31/01/2017) Sentenza n.27958**
Secondo la Suprema Corte la disciplina dei fanghi deve essere integrata con la normativa oggi in essere sui rifiuti ed in particolare sul trattamento dei rifiuti pericolosi e ciò per assicurare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso, esige. Alla luce di ciò l'attività di trattamento dei rifiuti deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Del resto è impensabile che una regolamentazione ad hoc, quale quella contenuta nel d.lgs. n.99/1992 possa ammettere un uso indiscriminato di sostanze tossiche e nocive.
- **Consiglio di Stato, Sez. 4^a – 28 agosto 2019, n. 5920**
Le disposizioni del d.lgs. n.99/1992 non esauriscono la disciplina applicabile ai fanghi derivanti dagli impianti di depurazione, sia di reflui civili che di reflui agro-alimentari o addirittura industriali; non può quindi essere sufficiente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi, la sola verifica dell'assenza, nel suolo destinato alle operazioni di spandimento o nei fanghi, delle sole sostanze e nei limiti di concentrazione indicati, rispettivamente, nelle tabelle IA e IB allegate al suddetto testo normativo. Infatti, la espressa classificazione dei fanghi come rifiuti implica anche la consentanea applicazione della disciplina propria dei rifiuti.
- **Corte di Giustizia UE, Sez. II 28 marzo 2019, in causa C-60/18**
L'abrogazione di alcune direttive europee relative al tema rifiuti non osta all'esistenza di una normativa nazionale in forza della quale, qualora non sia stato definito alcun criterio a livello dell'Unione Europea per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto per quanto riguarda un tipo di rifiuti determinato, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale, e non consente a un detentore di rifiuti di esigere l'accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell'autorità competente dello Stato membro o da parte di un giudice di tale Stato membro.
- **Corte di giustizia UE, Sez. II 14 ottobre 2020, in causa C-629/19**
Il recupero dei fanghi di depurazione comporta taluni rischi per l'ambiente e la salute umana, segnatamente connessi all'eventuale presenza di sostanze pericolose. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si verifichi nel procedimento principale. Nella fattispecie, in particolare, si deve verificare, sul fondamento di un'analisi scientifica e tecnica, che i fanghi di depurazione soddisfino i valori limite legali per le sostanze inquinanti e che il loro incenerimento non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- **Consiglio di Stato, Sez. II – 26 marzo 2021, n. 2561**
Dovendo la gestione di ogni sorta di rifiuto, e quindi anche dei fanghi derivanti da impianti di depurazione, conformarsi 'ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione' (art. 178 comma 1 d.lgs. n. 152/2006), il coordinamento esegetico tra la disciplina concernente l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi e quella relativa ai rifiuti, finalizzata alla più ampia protezione dell'ambiente, implica inevitabilmente un'indagine analitica accurata che escluda il rischio di contaminazioni delle matrici ambientali, e segnatamente dei suoli, e verifichi se questi ultimi non siano già, a loro volta, connotati da contaminazioni rilevanti. Tale prospettiva risulta quindi razionale e affatto corretto il riferimento ai valori soglia di concentrazione di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n.152/2006, perché essi individuano le sostanze e le soglie massime di concentrazione in funzione delle quali la matrice ambientale non può considerarsi idonea a ricevere ulteriori sostanze contaminanti e semmai deve essere assoggettata a bonifica.